

COMUNE DI SANZA

Provincia di Salerno

TEL.0975/322536/7 – FAX 0975/322626

www.comune.sanza.sa.it

info@comune.sanza.sa.it



Regolamento Comunale per il godimento in natura dei Pascoli del Comune di Sanza

- ❖ Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 25/03/2018
- ❖ Entrato in vigore il 01/giugno/2018.

ARTICOLO 1

(Disciplina di riferimento)

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., alla L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti - P.M.P.F. - e dell'Allegato C della L. R. 11/96, n. 11, modificata ed integrata con Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" ed a quanto prescritto dal Piano di Assestamento Forestale vigente.
2. I pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Sanza possono essere concessi in godimento agli abitanti con residenza storica, per almeno cinque anni, nel Comune di Sanza sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2

(Competenza territoriale)

1. Sono interessati al presente regolamento i terreni di proprietà comunale appartenenti sia al patrimonio disponibile che a quello indisponibile e sia quelli rientranti nel demanio (cosiddetti usi civici).
2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*", delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale nonché del Piano di Assestamento Forestale vigente.
3. L'uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di bestiame autorizzati e nei periodi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.
5. Per regolare l'esercizio del Pascolo il Comune può individuare distinte zone pascolive anno per anno.

ARTICOLO 3

(Godimento dei pascoli e fida altrui)

1. Il godimento dei pascoli è di riservato ai cittadini che possono dimostrare la residenza storica o la sede aziendale, in modo continuativo, per almeno cinque anni nel Comune di Sanza e che svolgono come attività l'allevamento del bestiame.
2. Sono esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Sanza, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune con l'adozione di specifica Delibera di Giunta Comunale che stabilisce modalità e criteri di attribuzione nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.
3. Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Sanza, solo nel caso in cui il Comune abbia preventivamente riscontrato la sussistenza delle condizioni e, di conseguenza, deliberato limiti e modalità di estensione del godimento agli allevatori non residenti.

ARTICOLO 4 *(divieti di pascolo)*

Il pascolo è vietato:

1. sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo, anche nel caso siano gravate da uso civico;
2. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
3. è fatto assoluto divieto di effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art.10 legge n.353 del 21.11.2000).
4. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi per un periodo non inferiore ad anni dieci, salvo ulteriore divieto dell' autorità forestale;
5. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
6. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 4 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi degli artt. n.12, della Legge 1766/1927, n. 41 del R. D. 332/1928, n. 2, 5 e 10, della L. R. 11/1981 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
7. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione individuate dal Comune;
8. nelle particelle forestali dove è in essere l'intervento di utilizzazione;
9. nei cedui misti, come individuati dal P.A.F. laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti;
10. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo individuate dal Comune;
11. nei boschi adulti troppo radi e deperenti fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi (Delibera Giunta Comunale);
12. nei boschi chiusi al pascolo, e/o nelle aree individuate dal Comune, è vietato far transitare o comunque immettere animali;
13. è fatto, altresì, assoluto divieto di effettuare l'esercizio del pascolo nelle seguenti aree:
 - Ruscio e Affondatoio di Vallevona - area recintata o delimitata;
 - Santuario Madonna della Neve - area recintata o delimitata;
 - Sorgenti, aree di captazione e zone circostanti.
 - Altre aree che potranno essere individuate e opportunamente segnalate con cartelli e/o ordinanze Comunali.
14. è vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità;
15. è vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati;
16. è vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salvo diverse esigenze dell'Ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcuna autorizzazione hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive, previo diffida;
17. E' vietato spostare gli animali al pascolo (monticazione-demonticazione) nelle ore notturne: dalle ore 20:00 alle ore 8:00.

ARTICOLO 5

(disciplina del pascolo)

Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

1. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovicaprino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
2. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovicaprini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri tre;
3. il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, senza custodia, viene sequestrato o trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, è fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'autorità competente, per assicurare il risarcimento del danno;
4. Ogni azienda è tenuta a rispettare l'assegnazione delle zone e delle particelle affidategli in fida pascolo senza dover sconfinare in altre particelle salvo particolari motivi quali abbeveraggio, controllo sanitario ASL o degli Enti preposti, monticazione, demonticazione, spostamento in altra zona privata e/o pubblica autorizzata e per altre eventuali motivazioni comunicate al Comune in tempi utili.
5. il pascolo sui terreni di proprietà altrui, non gravati da uso civico di pascolo, senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno a meno che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.
6. Gli abbeveratoi e fontane di pubblico utilizzo, anche se ricadenti in terreni fidati, restano di uso comune e pubblico, senza che l'allevatore, cui è stato concesso il terreno in fida possa opporsi.
7. Gli allevatori fidatari sono tenuti, a propria cura e spese, ad approvvigionarsi di acqua da portare sui pascoli assegnati per l'abbeveraggio del bestiame nei periodi di carenza idrica e/o di siccità.

ARTICOLO 6

(Licenza di pascolo e fida pascolo)

1. Per tutti gli allevatori il godimento dei pascoli è sempre oneroso;
2. i cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali;
3. la tassa di fida è considerata annuale e la quota deve essere versata in una sola rata al momento della richiesta di fida pascolo pena la decadenza dal diritto del loro uso;
4. la tassa di fida pascolo deve essere pagata per tutti gli animali presenti in azienda distinti per singola specie, (ossia un'azienda che detiene ovicaprini e bovini può fidare una singola specie, ma per tale specie deve pagare la tassa di fida pascolo tutti gli animali presenti sul registro di stalla al momento della richiesta presentata al Comune).
5. la richiesta di fida pascolo deve essere fatta per tutti gli animali, per singola specie, presenti sul registro di stalla al momento della presentazione della domanda;
6. la richiesta di fida pascolo deve essere presentata al Comune entro il 30 marzo di ogni anno, salvo eventuali determinazioni dell'Ente e comunicate di volta in volta;
7. l'onere sarà determinato con deliberazione di Giunta Comunale;
8. il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli in qualsiasi momento;

9. agli aventi diritto verrà riconosciuta la "Licenza di pascolo" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale;
10. il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere in ogni caso superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa;
11. non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti;
12. non sarà rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva e/o passata in giudicato per reati contro il patrimonio dell'ente, per 5 anni solari dalla esecutività della sentenza.
13. la fida pascolo è concessa agli aventi diritto per un periodo di sei anni, salvo eventuali ed insindacabili modifiche da parte dell'Ente, fermo restando che annualmente devono essere mantenuti gli obblighi necessari al riconoscimento del beneficio ed il pagamento della quota annuale stabilita dall'Ente. Tale adesione è valida solamente per coloro i quali dimostrano un comportamento corretto e responsabile e rispettino tutte le norme previste nel presente regolamento.
14. A coloro i quali verrà contestata formalmente dall'ente o da forze dell'ordine la violazione del presente regolamento per tre volte nell'anno, verrà revocata e/o non rinnovata la licenza di pascolo per i due anni solari successivi.

ARTICOLO 7

(prescrizioni)

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti (Allegato "C" della Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11 e del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, e del "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale") e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

ARTICOLO 8

(sanzioni pascolo abusivo)

1. Per il pascolo abusivo si deve considerare il danno arrecato all'ambiente pascolivo commisurandolo nel seguente modo:
 - € 250,00 per ogni capo equino;
 - € 200,00 per ogni capo bovino;
 - € 150,00 per ogni giovenca, vitello o puledro;
 - € 30,00 per ogni capo ovino o caprino.

ARTICOLO 9

(controllo dell'Ente)

1. L'Amministrazione Comunale farà accertare alla polizia municipale o altri soggetti delegati dal Comune che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo;
2. è fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame;

3. periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato;
4. eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi;
5. nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro), esclusi gli animali fino all'anno di età.

ARTICOLO 10

(Durata e periodo)

1. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio,
2. al di sopra degli 800 metri s.l.m., fino ad un massimo di sei mesi nel periodo indicato nel P.G.F. e/o nel Regolamento del pascolo di cui all'articolo 106, Capo I, Titolo III.
3. Oltre la data prestabilita per legge, gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali;
4. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificano eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari;

ARTICOLO 11

(Bestiame ammesso al pascolo)

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a) - i bovini in genere;
 - b) - gli equini in genere;
 - c) - ovini e caprini in genere;
 - d) - ungulati ed altre specie in genere;

questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale e ed in base alle prescrizioni dettate dall'Ente.

ARTICOLO 12

(adempimenti)

I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni comunali e demaniali destinati a pascolo devono:

- entro trenta marzo di ogni anno, presentare apposita domanda al comune di Sanza salvo modifiche di Giunta Comunale.
- indicare le sue generalità complete, il suo recapito, il periodo di residenza nel Comune di Sanza, allegare fotocopia autenticata del registro di stalla e partita I.V.A., documento di riconoscimento valido;
- dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie, il numero di animali e le località del Comune ove intende fidare;
- esibire il certificato sanitario veterinario rilasciato dall'ASL competente attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a sei mesi;
- assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;

- aver pagato la quota di fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale per l'anno in corso;
- dichiarare di svolgere l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento;
- Attestare che tutti i capi di bestiame immessi in fida (bovini, ovini, caprini, equini etc) siano muniti di microchip e di marche auricolare (sia obbligatorie che quelle previste dal comune).

ARTICOLO 13

(sanzioni e controllo)

1. E' proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento;
2. i cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolivo ed il divieto di fida propria per anni due con la perdita della tassa di fida già versata al comune;
3. nell'ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame non appartenenti ad allevatori residenti in Sanza, detto bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi veterinari o dal personale del Comune in appositi punti di controllo bestiame che verranno tempestivamente indicati al Comune.
4. il Comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della autorizzazione e al mancato rilascio della stessa per gli anni futuri in tutti i casi di accertata, grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.
5. Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL;
6. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune;
7. I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno individuate dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate;

ARTICOLO 14

(rilascio autorizzazione)

1. Acquisite le domande, la Giunta Comunale, previo esame delle stesse da parte dell'ufficio preposto, delibera l'elenco dei singoli allevatori ammessi al pascolo, il canone annuo dovuto da ciascuno e le particelle di pascolo assegnate;
2. a tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti;
3. l'autorizzazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa;
4. con lo stesso atto deliberativo il Comune espone la motivazione di eventuali esclusioni o dinieghi.

ARTICOLO 15

(modalità di pagamento)

Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, mediante versamento al Comune di Sanza da effettuarsi sul **c.c.p. n. 15763840** intesto a "Comune di Sanza – Servizio di Tesoreria" oppure **sul codice IBAN:**

IT42B081547669000000816553 intestato al Comune di Sanza – Servizio di Tesoreria presso la BANCA del CILENTO di SASSANO e VALLO di DIANO e della LUCANIA – Tesoreria Comunale.

In caso di variazione delle modalità di pagamento sarà comunicato dall'Ente, al momento della richiesta di fida, il nuovo IBAN e/o il conto corrente postale.

ARTICOLO 16 *(Custodia del bestiame)*

1. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sorvegliato durante il tragitto da personale idoneo e sufficiente;
2. Coloro che estranei al Comune debbono attraversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
3. il pascolo può esercitarsi così come stabilito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui alla Legge Regionale 7 Maggio 1996, n. 11 – Allegato C, articolo 46 e dal Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*"

ARTICOLO 17 *(Disposizioni)*

Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzazione e l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

In particolare:

1. L'ingresso sui territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti e di cui all'Allegato C della L. R. 11/96 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*";
2. tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni;
3. nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili, in particolare quando trattasi di aree boscate, è necessario precisare le aree interessate dalle *Pratiche Locali Tradizionali* – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. dell'8/5/2015, n. 242, e ss.mm.ii.);
4. il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui terreni ai quali la fida si riferisce;
5. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune);
6. Al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, l'introduzione nei fondi privati con possibili danni alle coltivazioni e l'intralcio alla circolazione stradale, è vietato il pascolo di animali incustoditi nel territorio comunale e il loro transito su tutte le strade ubicate sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
7. agli animali incustoditi si applicherà il disposto dell'art. 925 c.c.

ARTICOLO 18

(violazioni)

1. Alle violazioni delle del presente Regolamento, fermo restando le violazioni punibili da norme penali e/o da norme statali e regionali, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo;
2. qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente sino al massimo stabilito dalle norme;
3. l'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti alla reiterazione, con riferimento a quanto dettato dal precedente comma, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della legge 1981 n.689;
4. per le infrazioni relative al presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 per ogni infrazione, con possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii;
5. per le infrazioni relative ai divieti previsti nel presente regolamento, l'eventuale proprietario sarà inoltre perseguito a norma degli artt. 636, 639 bis e 727 del codice penale.

ARTICOLO 19

(Agricoltura Biologica)

Sarà individuata e delimitata una zona da assegnare alle sole aziende zootecniche aderenti all'agricoltura Biologica, ai sensi del Reg CE 834/2007 al fine di potenziare e valorizzare le coltivazioni e gli allevamenti di qualità aderenti a sistemi di certificazione. L'estensione dell'area da destinare all'Agricoltura Biologica sarà determinata annualmente in funzione delle aziende certificate che ne faranno richiesta e della disponibilità dell'Ente;

ARTICOLO 20

(entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art.5 dello Statuto vigente. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali con questo incompatibili.